

NOTIZIARIO N. 23 - 16 GIUGNO 2023

EVENTI

26 GIUGNO	 in collaborazione con  Webinar "La nuova prevenzione incendi nei luoghi di lavoro"	pag. 3
--------------	---	--------

EMERGENZA ALLUVIONE

	MAGGIO 2023 L'alluvione in Emilia-Romagna		pag. 6
--	--	---	--------

	Confimi Industria: aperto il conto corrente "Insieme a Confimi Romagna".	pag. 39
---	---	---------

	Alluvione in Romagna: il sistema Confimi Nazionale a disposizione delle aziende romagnole ancora in difficoltà.	pag. 40
--	--	---------

AFFARI GENERALI

	Confimi Industria in audizione al Senato su "Revisione sistema incentivi alle imprese".	pag. 41
---	--	---------

	Il Presidente di Confimi Industria – Paolo Agnelli - sul costo del denaro: "BCE fuori controllo, industria italiana ed europea in seria difficoltà".	pag. 43
---	---	---------

AMBIENTE E SICUREZZA

	Regolamento R.E.N.T.Ri. e gestione telematica del registro di carico scarico dei rifiuti.	pag. 44
---	--	---------

◆	REACH: introdotte restrizione sul piombo nel PVC (Polivinilcloruro).	pag. 46
---	--	---------

◆	Albo Gestori Ambientali: dematerializzazione dei provvedimenti dell'Albo pulizia manutentiva delle reti fognarie, MUD 2022.	pag. 47
---	---	---------

◆	Rifiuti: correttivo al codice ambientale.	pag. 60
---	---	---------

◆	Rifiuti: pulizia manutentiva delle reti fognarie, MUD 2022.	pag. 64
---	---	---------

◆	Sicurezza sul lavoro: verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, elenco dei soggetti abilitati.	pag. 65
---	---	---------

◆	Sicurezza sul lavoro: interpello n. 3/2023, formazione obbligatoria per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.	pag. 66
---	---	---------

FINANZA AGEVOLATA

	Contributo a fondo perduto per l'indennizzo dei danni materiali diretti subiti dalle imprese esportatrici localizzate nei territori colpiti dagli eventi alluvionali.	pag. 69
---	--	---------

SINDACALE E PREVIDENZIALE

	Decreto-legge "Alluvione" e ammortizzatore sociale emergenziale: precisazioni INPS.	pag. 70
---	--	---------

	Alluvione in Emilia-Romagna e ammortizzatore sociale per l'impossibilità di recarsi al lavoro (max 15 giorni): fac-simile della dichiarazione di responsabilità del dipendente.	pag. 73
---	--	---------

◆	Lavoro minorile: riepilogo della normativa.	pag. 75
---	---	---------

Webinar "La nuova prevenzione incendi nei luoghi di lavoro"

Confimi Industria e INAIL hanno organizzato un webinar indirizzato alle imprese e ai responsabili ambiente e sicurezza per presentare, in maniera pragmatica, gli esiti del protocollo triennale e nello specifico sul tema dell'Antincendio.

L'appuntamento è in programma lunedì 26 giugno dalle ore 9:30 alle ore 13:00 e sarà ospitato sulla piattaforma zoom e illustrerà i contenuti del Documento Tecnico realizzato da INAIL e Confimi Industria intitolato **“La nuova prevenzione incendi nei luoghi di lavoro - Accrescere la consapevolezza in merito ai contenuti dei nuovi Decreti Antincendio ed alla loro messa in pratica”**.

Si ricorda che per partecipare al webinar è necessario compilare il seguente form di registrazione <https://forms.gle/ghY8fCxXwuEMBtaC7>

Le adesioni saranno raccolte entro il 20 giugno p.v.

Alcuni giorni precedenti al webinar, chi si sarà registrato riceverà il link per seguire i lavori.

Si informa che al termine della presentazione sarà possibile effettuare a mezzo chat domande ai relatori.

Presentazione

Negli ultimi vent'anni, il d.m. 10 marzo 1998 ha rappresentato lo strumento principe per la valutazione del rischio incendio nei luoghi di lavoro, continuandosi ad applicare nelle more dell'attuazione dell'art. 46, comma 3, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..

Tuttavia, dopo oltre due decenni, anche in conseguenza dell'importante evoluzione normativa che negli ultimi anni ha caratterizzato tutto il settore della prevenzione incendi, soprattutto a seguito dell'emanazione del d.m. 3 agosto 2015 "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139", meglio noto come "Codice di prevenzione incendi", si è reso necessario allineare anche i contenuti del d.m. 10 marzo 1998 al nuovo corso dettato, fondamentalmente, dall'adozione di una metodologia di progettazione della sicurezza antincendio basata sull'approccio prestazionale, procedendo così ad una sua considerevole revisione, al fine di tenere il passo con l'evoluzione normativa.

Le novità apportate dai tre decreti del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero del Lavoro di settembre del 2021 non sono altro che un ampliamento ed un logico sviluppo di quanto nato negli anni '50, evoluto negli anni '90 e chiarito nel 2008: gli obiettivi posti dal decreto del Ministero dell'Interno 10 marzo '98 sono diventati molto più puntuali e chiari nella loro esplicazione pratica.

Segreteria scientifica:

Inail: Giuseppe Bucci, Giannunzio Sinardi, Diego De Merich, Raffaele Sabatino, Ruggero Maialetti

Confimi Industria: COMMISSIONE AMBIENTE E SICUREZZA
Via Tagliamento, 25 - 00198 Roma - Contatto telefonico
0686971894

Segreteria organizzativa

Inail: Francesca Romana Romani

Confimi Industria: Annarita Carpino, Via Tagliamento, 25 - 00198 -
Roma Contatto telefonico 0686971894

INAIL

confimi industria
Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata

WEBINAR

La nuova prevenzione incendi nei luoghi di lavoro

Roma, 26 giugno 2023

Ore 9.15 **Apertura e collegamento**

Ore 12:20 **Dibattito**

Ore 9:30 **Saluti istituzionali**

Vitaliano Chiodo, Inail
Fabio Ramaioli, Confimi Industria

Ore 12:50 **Conclusioni:** Diego De Merich, Inail

Introduce e Modera Diego De Merich, Inail

Ore 10:00 **Il Decreto "controlli" d.m. 1 settembre 2021
e il Decreto "GSA" d.m. 2 settembre 2021**

Ruggero Maialetti, Ctss Inail

Ore 10:30 **Il Decreto "Mini Codice" d.m. 3 settembre
2021**

Raffaele Sabatino, Dit Inail

Ore 11.00 **Statistiche di settore relative agli incidenti
sul lavoro**

Giuseppe Bucci, Csa Inail

Ore 11.20 **Cosa cambia nel luogo di lavoro (formazione,
modelli organizzativi) per l'azienda con
l'applicazione dei DM Antincendio pubblicati
nel settembre 2021**

Giuseppe Giuffrida
Zenital aderente FINCO – Confimi Industria

Ore 11:50 **Esemplificazione e casi applicativi**

Marco Patruno
FiSA – aderente FINCO – Confimi Industria

MAGGIO 2023


L'alluvione in Emilia-Romagna

L'evento: dati meteo, criticità idrauliche e idrogeologiche
I cantieri per la sicurezza del territorio
I nuovi investimenti Pnrr

L'evento I dati meteo

**4 miliardi mc
su un territorio
di 1.600 kmq**

Le piogge



La cumulata di precipitazione registrata nel periodo 1-17 maggio (figura sopra) è il record storico di cumulata a 17 giorni per oltre il 70% dei pluviometri dei bacini del settore centro-orientale della regione, alcune con serie di dati superiori ai 100 anni, con valori tra i 300 e i 600 mm cumulati nel periodo.

Massimi di 609,8 mm si rilevano a Trebbio (Modigliana, bacino del Lamone); 563,4 mm a Le Taverne (Fontanelice, bacino del Santerno); 563 mm a Monte Albano (Casola Valsenio, bacino del Senio)

L'evento I dati meteo

Le cumulate
hanno superato
i massimi storici

Le piogge

In totale, sull'intero areale, sono caduti circa 4 miliardi di mc d'acqua

L'Emilia-Romagna in un anno consuma 1,4 miliardi di mc di acqua per uso: civile, industriale, irriguo (di cui 900 prelevati da Po)


L'area con cumulate > 200 mm è estesa circa 18-20.000 kmq

pari all'80% del territorio dell'Emilia-Romagna

L'evento: le criticità idrauliche

450 kmq
ettari allagati

I fiumi in piena



Evento del 2-3 maggio

14 corsi d'acqua contemporaneamente superano i livelli di allarme (138 superamenti di soglie idrometriche 2 e 3), in totale 23 piene

Evento 16-17 maggio

esondano 23 corsi d'acqua contemporaneamente.

Non era mai successo.

Altri 13 fiumi superano livelli d'allarme.

Si verificano erosioni spondali, sovralluvionamenti, sormonti arginali.


9 Almeno 15mila gli edifici allagati nelle campagne; si aggiungono quelli nelle città.

L'evento: le frane

772 strade chiuse,
comunali e provinciali

452 totalmente
320 parzialmente
108 a senso unico
alternato

Le criticità idrogeologiche



Il territorio dell'Appennino è **ferito** da alcune **migliaia di frane** in 74 **Comuni**, rilevate attraverso una continua attività di monitoraggio.

Sono **956** le principali. Numerose quelle di nuova attivazione

Se ne contano 403 in provincia di Forlì-Cesena; 252 in provincia di Ravenna; 130 in provincia di Bologna; 15 in provincia di Reggio Emilia, 1043 in quella di Rimini e 13 in quella di Modena.


Alcuni dati storici

Stando ai dati disponibili, l'evento del 2023 ha la "magnitudo" massima mai verificatasi su un'area così estesa.

Decisamente maggiore dell'alluvione del 1939

L'alluvione del 1939

Carta delle precipitazioni registrate dalle ore 9 del 29 alle ore 9 del 30 maggio 1939



Carta delle precipitazioni registrate dalle ore 9 del 28 maggio alle ore 9 del 2 giugno 1939

28 maggio-2 giugno 1939. Risale a 84 anni fa l'ultima grave alluvione in Romagna prima del 2023, con cumulate massime di 140 mm su 300 kmq.

Sono coinvolti l'intero bacino del Ronco e la parte medio-alta del Montone (vs. cumulate massime di 500 mm nel 2023 in Appennino).

Esonda solo il **fiume Savio**, per una rotta a Castiglione di Cervia. Altri allagamenti "nelle campagne adiacenti ai corsi d'acqua nei tratti non arginati (a monte della Via Emilia)". In piena anche Idice e Sillaro, ma senza esondazioni.

Alcuni dati storici

In piena 5 corsi d'acqua del bacino del Reno: Reno e Samoggia (che esondano), Savena, Senio e Limentra

L'alluvione del 1966



In Emilia-Romagna esondano il Samoggia e il Reno allagando circa 10mila ettari (100 kmq). Le cumulate maggiori si registrano sul bacino del Reno: 280 mm in 24 ore a Monteacuto delle Alpi; 278 mm a Maresca e 264 mm ad Acquerino

Alcuni dati storici

Su un territorio di 266 km quadrati si riversano 40 milioni di metri cubi d'acqua

L'alluvione del 1996



9 e 10 dicembre 1996. Risale a 27 anni fa il nubifragio di straordinaria violenza che si abbatte sull'area in destra di Reno della **bassa bolognese**, tra i comuni di Molinella, Baricella, Minerbio e Bentivoglio

In 48 ore si registrano cumulate di **150 mm di pioggia**
Esondano il Navile, lo Scolo Pegola e il Fiumicello


Analisi dei territori




Il rischio idraulico

Scenario di pericolosità da alluvione media (P2 – TR 100-200 anni – MPH)

(Fonte: Rapporto ISPRA dissesto idrogeologico in Italia - 2021)



aree allagabili




superficie allagabile (kmq)

L'Emilia-Romagna è la regione con la maggior superficie allagabile (scenario di pericolosità media): 45.6% del territorio

Il rischio di alluvione Mappe di pericolosità

Scenario di pericolosità da alluvione media



2'759'962
Abitanti



1'015 km2
Aree urbanizzate



254'337
Attività economiche



13'274
Beni culturali e
artistici




- **56.000 km corsi d'acqua naturali di cui 3.000 km arginati**
- **19.000 km di canali di bonifica**

Il rischio idrogeologico

(Fonte: *Rapporto ISPRA dissesto idrogeologico in Italia - 2021*)

Aree a pericolosità elevata e molto elevata per frana



L'Emilia-Romagna è seconda in Italia, dopo la Toscana, con oltre 3.270 kmq di superficie a rischio

Il rischio idrogeologico


78'260 frane di cui il 56% attive

23,8% del territorio collinare e montano interessato

Circa 84'000 edifici su frane di cui 9% su frane attive

428 aree perimetrate a rischio

La carta del dissesto in Emilia-Romagna




Fonte:

<http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/cartografia/webgis-banchedati/cartografia-dissesto-idrogeologico>

Il rischio costiero

Il litorale dell'Emilia-Romagna



Nel 2018
su **135 km di litorale**
55 risultano
in condizioni critiche
per erosione e
ingressione,
contro i 77 km
del periodo 2006-2011
(dati SICELL)

Gli investimenti a carico dello Stato



Competenze dello Stato

Decreto legislativo 112/1998

Art. 88

1. [...] hanno rilievo nazionale i compiti relativi:

b) alla programmazione ed al finanziamento degli interventi di difesa del suolo

Art. 89

1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali [...]:

a) la progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura

Decreto legislativo 152/2006 Testo unico in materia ambientale

Art. 58: il Ministero dell'ambiente svolge tra le altre la funzione di programmazione, finanziamento e controllo degli interventi in materia di difesa del suolo (comma 3, lettera a).

Art. 69: I programmi di intervento triennali sono uno dei principali strumenti di attuazione della pianificazione di bacino; sono redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalità dei piani medesimi e contengono l'indicazione dei mezzi per farvi fronte e della relativa copertura finanziaria (comma 1)

Art. 72: Gli interventi strutturali in materia di difesa del suolo sono a totale carico dello Stato e si attuano mediante programmi triennali (comma 1)

**Il Ministero dell'Ambiente ha assegnato
all'Emilia-Romagna, nell'arco di 23 anni,**

518 milioni di euro

in media 18,9 milioni all'anno (banca dati Rendis)

**Il Piano di gestione del rischio da alluvione, approvato
dall'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, indica la
necessità di interventi strutturali,**

per il periodo 2021-2027

per 1,9 miliardi di euro

I cantieri finanziati 1999-2022

(Fonte: Rendis)

Numero di opere programmate con risorse del Ministero dell'Ambiente

	In progettazione		In corso		Ultimati		Dato non disponibile		TOTALE INTERVENTI
	Numero interventi	%	Numero interventi	%	Numero interventi	%	Numero interventi	%	
Abruzzo	15	6,12%	23	9,39%	128	52,24%	79	32,24%	245
Basilicata	53	16,16%	16	4,88%	234	71,34%	25	7,62%	328
Calabria	41	7,37%	58	10,43%	363	65,29%	94	16,91%	556
Campania	72	18,95%	68	17,89%	197	51,84%	43	11,32%	380
Emilia - Romagna	48	11,03%	37	8,51%	350	80,46%	0	0,00%	435
Friuli - Venezia Giulia	17	15,04%	21	18,58%	67	59,29%	8	7,08%	113
Lazio	21	6,10%	49	14,24%	241	70,06%	33	9,59%	344
Liguria	6	4,05%	11	7,43%	117	79,05%	14	9,46%	148
Lombardia	28	4,71%	50	8,40%	499	83,87%	18	3,03%	595
Marche	24	7,92%	23	7,59%	250	82,51%	6	1,98%	303
Molise	13	5,46%	23	9,66%	165	69,33%	37	15,55%	238
Piemonte	32	6,15%	44	8,46%	434	83,46%	10	1,92%	520
Pr. aut. Bolzano-Bozen	0	0,00%	14	35,00%	2	5,00%	24	60,00%	40
Pr. aut. Trento	1	9,09%	0	0,00%	8	72,73%	2	18,18%	11
Puglia	68	21,38%	40	12,58%	181	56,92%	29	9,12%	318
Sardegna	33	22,45%	27	18,37%	73	49,66%	14	9,52%	147
Sicilia	114	20,50%	90	16,19%	297	53,42%	55	9,89%	556
Toscana	29	4,59%	43	6,80%	498	78,80%	62	9,81%	632
Trentino - Alto Adige	0	0,00%	2	3,13%	62	96,88%		0,00%	64
Umbria	6	4,72%	13	10,24%	98	77,17%	10	7,87%	127
Valle d'Aosta	9	19,15%	3	6,38%	22	46,81%	13	27,66%	47
Veneto	16	7,55%	38	17,92%	144	67,92%	14	6,60%	212
TOTALE	639	10,05%	693	10,90%	4430	69,67%	597	9,39%	6359

I cantieri finanziati 1999-2022

(Fonte: Rendis)

Le risorse assegnate dal Ministero dell'Ambiente

	In progettazione		In corso		Ultimati		Dato non disponibile		TOTALE
	MLN €	%	MLN €	%	MLN €	%	MLN €	%	MLN €
Abruzzo	23	9,1%	89	35,3%	85	33,7%	55	21,8%	252
Basilicata	50	26,9%	11	5,9%	111	59,7%	14	7,5%	186
Calabria	53	10,9%	74	15,2%	289	59,3%	71	14,6%	487
Campania	133	25,0%	151	28,4%	187	35,2%	61	11,5%	532
Emilia-Romagna	97	18,7%	166	32,0%	255	49,2%	0	0,0%	518
Friuli - Venezia Giulia	22	12,6%	40	22,9%	81	46,3%	32	18,3%	175
Lazio	46	10,7%	82	19,1%	226	52,6%	76	17,7%	430
Liguria	27	5,5%	221	45,2%	201	41,1%	40	8,2%	489
Lombardia	121	17,0%	239	33,7%	334	47,0%	16	2,3%	710
Marche	35	14,6%	37	15,5%	154	64,4%	13	5,4%	239
Molise	32	21,2%	38	25,2%	68	45,0%	13	8,6%	151
Piemonte	100	25,4%	72	18,3%	203	51,5%	19	4,8%	394
Pr. aut. Bolzano-Bozen	0	0,0%	16	41,0%	4	10,3%	19	48,7%	39
Pr. aut. Trento	2	10,5%	0	0,0%	2	10,5%	15	78,9%	19
Puglia	91	21,3%	99	23,2%	227	53,2%	10	2,3%	427
Sardegna	186	49,2%	92	24,3%	59	15,6%	41	10,8%	378
Sicilia	187	22,2%	209	24,8%	393	46,7%	53	6,3%	842
Toscana	69	10,3%	193	28,9%	324	48,5%	82	12,3%	668
Trentino-Alto A.	0	0%	6	13,3%	39	86,7%	0	0%	45
Umbria	42	24,7%	21	12,4%	98	57,6%	9	5,3%	170
Valle d'Aosta	11	22,9%	4	8,3%	21	43,8%	12	25,0%	48
Veneto	81	21,4%	152	40,2%	116	30,7%	29	7,7%	378
TOTALE	1408	18,6%	2012	26,6%	3477	45,9%	680	9,0%	7577

I cantieri di sicurezza del territorio (mandato 2020-2025)



Cantieri per fonti finanziarie

Fondi Regionali	Fondi Nazionali MASE	Fondi Nazionali Leggi Specifiche	Fondi Europei	Fondi Nazionali DPC D. Lgs. 1/2018
<p>Programma strategico triennale manutenzione fiumi, versanti, costa, servizio di piena (art. 6 LR 7/2016) € 92.261.247,97</p> <p>Lavori di urgenza e somma urgenza in caso di pubbliche calamità attuati da ARSTePC € 9.504.281,98</p> <p>Contributi a EELL per interventi indifferibili e urgenti (art. 10 LR 1/2005) € 5.429.553,69</p> <p>€ 107.195.083,60</p>	<p>* Accordo di Programma 2010 e atti integrativi</p> <p>* Aree Metropolitane</p> <p>* Piano Clima</p> <p>* Fondo di Progettazione</p> <p>* Piano Nazionale dissesto – stralci annuali</p> <p>Manutenzioni AdB Distrettuale, annualità 18/19</p> <p>€ 38.333.271,00</p>	<p>* DL 74/2012 e DL 74/2014 € 38.500.000,00</p> <p>Fondi AIPO DPCM 27/12/2002 € 43.170.050,12</p> <p>* Piano Proteggitalia Art. 1 comma 1028 L. 145/2018 Art. 24-quater DL 119/2018 € 142.589.664,36</p> <p>* Dipartimento «Casa Italia» € 17.225.329,64</p> <p>€ 241.485.044,10</p>	<p>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza M2C4I2.1b € 61.136.179,28</p> <p>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza M2C4.3I3.3 (parte idraulica) € 39.141.545,94</p> <p>FSUE € 23.093.102,91</p> <p>* FSC € 37.105.042,62</p> <p>€ 160.475.870,75</p>	<p>* Dipartimento Protezione Civile, ripristino danno € 95.811.027,72</p> <p>* Dipartimento Protezione Civile, riduzione rischio residuo € 103.377.907,16</p> <p>* Dipartimento Protezione Civile, riduzione rischio residuo € 54.099.141,65</p> <p>€ 253.288.076,50</p>

totale
800.777.345,95 euro

Interventi attivi al 2020 e programmazioni 2020-25

Pianura

1.847 interventi per
637.224.393 euro

59%

delle risorse

Montagna

2.607 interventi per
361.204.573 euro

34%

delle risorse

Costa

97 interventi per
76.176.594 euro

7%

delle risorse

Totale

**4.557 interventi per
1.075.850.560 euro**

- Vanno aggiunti 6 interventi per 1.245.000 euro riferiti a più aree territoriali

Cantieri per provincia

2020-2025

Le opere in corso nel 2020
(avvio del mandato) o
programmate dal 2020 al
2025

provincia	numero interventi	importo
Piacenza	593	82.743.577
Parma	662	184.699.793
Reggio Emilia	545	92.807.207
Modena	798	224.793.656
Bologna	601	143.026.077
Ferrara	433	115.476.307
Ravenna	387	61.751.090
Forlì-Cesena	265	59.436.654
Rimini	272	71.974.654
Totale*	4.557	1.075.850.560

*

Va aggiunto
1 intervento da
39.141.545 euro
che riguarda il territorio
di più province

Cantieri per stato di attuazione

2020-2025

Le opere in corso nel 2020
(avvio del mandato) o
programmate dal 2020 al
2025

stato di attuazione	numero interventi	importo
in progettazione	399	249.308.663
progettazione ultimata	80	33.874.055
aggiudicati	196	105.686.849
in corso	325	144.347.934
ultimati	3.292	457.047.948
n.d.	270	85.585.109
Totale	4.557	1.075.850.560

Cantieri per soggetto attuatore

2020-2025

Le opere in corso nel 2020
(avvio del mandato) o
programmate dal 2020 al
2025

stato di attuazione	numero interventi	importo
agenzia reg. sicurezza territoriale e prot. civile	1.875	491.451.802
aipo	159	246.470.572
comuni	1.576	145.367.948
consorzi di bonifica	479	121.141.000
province	284	37.641.201
gestori di servizi	165	22.205.172
altro	7	11.572.866
Totale*	4.557	1.075.850.560

Gli investimenti Pnrr



A livello nazionale

1,287 miliardi

competenza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ma **a rendicontazione di cantieri già realizzati**
(nessuna nuova opera)

800 milioni

competenza del Dipartimento nazionale di Protezione civile
per nuovi interventi da programmare

Per l'Emilia-Romagna

61.136.179,287 euro

per 76 nuove opere per la sicurezza di fiumi, versanti franosi e litorali (Accordo Dipartimento Prot.Civile-Agenzia regionale del gennaio 2023)

**Facciamo un po'
di chiarezza**



Casse di espansione

Stato di attuazione 23 casse

- 14 già funzionanti (2 parzialmente)
- 9 in corso di: realizzazione/progettazione/appalto
- NESSUNA FERMA

Le 23 casse di espansione invaseranno complessivamente **110 milioni di metri cubi di acqua.**

Questo evento ha portato precipitazioni per **4 miliardi di metri c di acqua** (su un'areale di **16mila kmq**)

Casse di espansione

Nome cassa	Costo complessivo (per casse in corso di realizzazione o da realizzare)	Stato di attuazione	Volume (milioni di m3)	in funzione
Cassa di espansione del torrente Baganza	82.922.676,95 €	Si conferma l'ultimazione dei lavori a luglio 2026; Avanzamento lavori: 30% sul 1^ contratto applicativo	4,7	no
Cassa di espansione del torrente Parma	(cassa esistente)	<i>lavori ultimati /continuativi</i>	12,5	si
Casse di espansione del torrente Enza	(cassa esistente)	Lavori quasi ultimati	12	si
Cassa di espansione del torrente Crostolo	(cassa esistente)	Lavori quasi ultimati	1,5	si
Cassa di espansione del torrente Tresinaro	21.782.762,99 €	In progettazione - finanziato a febbraio 2023	1,5	no
Cassa di espansione del fiume Secchia (Adeguamento TR 50)	(cassa esistente)	Termnata la valutazione di impatto ambientale, progetto esecutivo in corso di redazione lotto prioritario: affidamento lavori entro settembre 2023	19,5	si
Cassa di espansione del fiume Panaro	(cassa esistente)	La prima fase delle prove di invaso è stata effettuata. La seconda fase è prevista per l'autunno, in	15	si
Cassa di espansione del torrente Samoggia	16.700.000,00	Lavori ultimati per 15 milioni. In corso ultimo lotto.	6,3	si
Cassa di espansione Bagnetto	49.850.000,00	Lavori in corso, parte finanziamento da reperire	17	no
Cassa di espansione del fiume Reno Boschetto	(cassa esistente)	avvio lavori nel 2024	7,2	si
Cassa di espansione del fiume Reno in località Bonconvento	(l'importo di 3.000.000,00 è finalizzato al completamento)			si
Cassa di espansione del fiume Reno in località Trebbo di Reno	51.431.000,00	inserimento dello studio preliminare per la successiva progettazione in Accordo quadro	5	no
Cassa di espansione del Canale Navile	14.277.000,00	Lavori in corso, parte finanziamento da reperire	1	parzialmente
Cassa di espansione del torrente Lavino	€ 5.600.000,00	gara primo lotto esecutivo entro 2023	1	no
Cassa di espansione del torrente Ghironda	€ 4.200.000,00	primo lotto affidato entro l'estate 2023.	0,1	no
Cassa di espansione del torrente Recchio	€ 2.580.874,50	Lavori ultimati	0,3	si
Cassa di espansione del torrente Tiepido	8.000.000,00 €	In progettazione	0,6	no
Cassa di espansione Senio (cassa di valle)	10.733.000,00 €	emanato decreto per procedura espropriativa, primo lotto (circa 2 milioni) in appalto entro autunno 2023	3	parzialmente
Cassa di espansione del canale dei Mulini	3.375.754,54 €	Lavori ultimati	0,143	si
Cassa di espansione del rio Enzola	700.000,00 €	Lavori ultimati	0,4063	si
Cassa di espansione Cavata Orientale	761.364,10 €	Lavori ultimati	0,325	si
Cassa di espansione Cavo Bondeno	10.000.000,00 €	consegna lavori entro maggio 2023	0,5	no
Cassa di espansione Canale Madonna	4.900.000,00 €	competenza Provveditorato OOPP - approvazione esecutivo prevista entro giugno 2023	0,4	no

I 55 milioni "non spesi"



- Il rilievo della Corte dei conti si riferisce a fondi stanziati per la **navigazione sul Po (Idrovia ferrarese)**, che non hanno a che fare con la sicurezza idraulica e la prevenzione del dissesto.
- Grazie ad un accordo col MIT, **le risorse risultano recuperate e già impiegate** per il Piano triennale per la navigazione interna.



<https://regioneer.it/RelazioneRendiconto2020>

Dopo l'alluvione del 2014 (PR- PC) non è stato utilizzato un milione di euro di fondi UE

FALSO

Sono stati rendicontati 12.253.054,18 euro, a fronte di un contributo concesso pari ad euro 11.132.237.

Le spese rendicontate sono state addirittura più del contributo concesso.

Sulla stessa emergenza, la somma di circa 1 milione di euro indicata come “non spesa”, si riferisce in realtà a 903 mila euro di risorse regionali frutto di economie per ribasso di gara.

Questi fondi sono stati reimpiegati nell'annualità successiva per nuovi interventi di sicurezza territoriale.





**Fake
news**

La Corte dei conti ha affermato che l'Emilia-Romagna ha usato solo 79.831.033,92 euro (dei 209.999.543,82 euro stanziati) per cittadini, imprese e sicurezza idraulica

FALSO

La cifra si riferisce a quanto speso nel 2018, ad oggi le spese liquidate sono 101,2 milioni.

I circa 210 milioni sono relativi al finanziamento per i territori colpiti dall'alluvione del 2014 (DL 74), di questi:

- 36,7 milioni erano già stati liquidati nel 2018 (rimborso a cittadini e imprese)
- i restanti 170 milioni circa sono destinati ad opere di sicurezza idraulica (di questi 115 ultimate e 55 in progettazione entro l'anno)

Il Presidente

Prot. n. 85/2023

Roma, 22 maggio 2023

Care imprenditrici, Cari imprenditori,

tutti noi abbiamo espresso solidarietà ai cittadini, ai lavoratori e ai colleghi del settore produttivo dell'Emilia-Romagna duramente colpiti.

I danni sono incalcolabili e ricominciare per loro non sarà affatto facile.

In questi giorni – a dir poco interminabili - abbiamo raggiunto amici e conoscenti con messaggi di supporto e di vicinanza ma possiamo fare di più.

Interverranno la Regione, lo Stato e l'Unione Europea ma è tempo di fare la nostra parte.

Per questo Confimi Industria ha deciso di prendere un impegno concreto e di sostenere una iniziativa congiunta di aiuto e per farlo ci rivolgiamo a tutti voi.

Chiediamo a tutti di partecipare, in relazione alle proprie possibilità, così da garantire la certezza della destinazione e la più rapida utilizzazione.

Vi riportiamo le coordinate: causale "Insieme a Confimi Romagna" e IBAN IT 62 D 02008 11100 000102113145

Vista la rilevanza etica e solidale, si invitano le Associazioni territoriali a darne la massima diffusione alle Aziende Associate al sistema Confimi Industria.

Vi ringrazio,

Paolo Agnelli



Alla cortese attenzione delle imprese iscritte al Sistema Confimi Industria

ALLUVIONE IN ROMAGNA
IL SISTEMA CONFIMI NAZIONALE A DISPOSIZIONE DELLE AZIENDE ROMAGNOLE ANCORA IN
DIFFICOLTÀ

A seguito dei catastrofici eventi alluvionali che hanno colpito il territorio romagnolo e che ancora stanno creando disagi, si segnala **la piena disponibilità da parte delle imprese aderenti a Confimi su tutto il territorio nazionale a fornire supporto operativo, ove possibile, alle aziende romagnole alle prese con ritardi nella ripartenza della produzione dovuti al perdurare di criticità infrastrutturali e impiantistiche o alla mancanza di attrezzature funzionanti.**

In relazione a ciò la Confederazione si rende disponibile a creare contatti fra aziende operanti nei medesimi settori produttivi su diversi territori, al fine di valutare eventuali sinergie, attraverso l'attivazione di servizi di esternalizzazione, affiancando la produzione delle aziende romagnole in difficoltà oppure anche semplicemente attraverso la messa disposizione di macchinari e/o attrezzature.

Per qualunque informazione si possono contattare gli uffici dell'Associazione territoriale ai consueti riferimenti:

CONFIMI INDUSTRIA ROMAGNA



0544/280211



info@confimioromagna.it

**CONFIMI INDUSTRIA IN AUDIZIONE AL SENATO SU
“REVISIONE SISTEMA INCENTIVI ALLE IMPRESE”**

Comunicato Stampa
Roma, 1 giugno 2023

RIORDINARE E SEMPLIFICARE.

Queste le parole d'ordine per Confimi Industria audita stamane sul DDL Incentivi imprese dalla 9° Commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare del Senato.

“Bene il contesto iniziale di riferimento e l'obiettivo finale che i disegni di legge si pongono anche perché la fotografia attuale ci dice di alcune inefficienze – ha sottolineato durante il suo intervento **Fabio Ramaioli, Direttore Generale di Confimi Industria** – dalla sovrapposizione di iniziative e di strumenti, alla mancanza di informazioni rispetto all'amministrazione e ai soggetti coinvolti nelle misure fino a una mancanza di sostegno finanziario adeguato per non parlare del duplicarsi di strumenti di informazione e di rendicontazione”.

Nonostante questo, le imprese della manifattura che Confimi Industria rappresenta hanno dimostrato di sapere mettere a frutto tali opportunità: l'81% delle imprese intervistate dal Centro Studi di Confimi proprio sull'utilizzo degli incentivi ha dichiarato di aver investito nel 2022 per l'ampliamento o l'ammodernamento degli impianti, per l'ampliamento della capacità produttiva e in digitalizzazione. Queste le prime tre voci.

Scendendo nel dettaglio dei decreti in esame, Ramaioli ha riferito che “si ritengono sicuramente utili i criteri di catalogazione delle finalità del sostegno, della fase della vita dell'impresa (start up, sviluppo, declino), degli ambiti dello sviluppo economico”. “È inoltre opportuno mantenere alta l'attenzione sul livello di complessità e di dimensione dei progetti da agevolare affinché siano corrispondenti al tessuto produttivo”.

Si concorda anche sulla predisposizione di un “codice degli incentivi” e l'augurio di Confimi è che si tenda a un sistema pensato per le PMI: rendere uniforme e leggibile la struttura delle agevolazioni e il sistema di divulgazione degli incentivi e dei tempi previsti, nonché uniforme il sistema di presentazione delle domande, il relativo asset documentale e il sistema di rendicontazione.

La Confederazione ha inoltre portato l'attenzione sull'importanza di valutare le ricadute di genere dei singoli provvedimenti e sulla stringente necessità di rimodulare la definizione di imprenditrice oggi anacronistica e assimilata – nel campo di fondi, incentivi e bandi – a una libera professionista.

Non solo analisi ma anche proposte da Confimi Industria. “Si crei un portale unico digitale per la gestione delle istruttorie (cassetto unico), anche dal versante beneficiari” ha proposto il Direttore Generale Ramaioli.

L'esperienza vissuta con gli aiuti Covid-19 e l'autocertificazione TF è solo la goccia che spinge ad un ripensamento generale – nell'interesse semplificatorio tanto della PA quanto dei contribuenti

- sul modo di gestire le istruttorie, l'erogazione, la fruizione e il monitoraggio dei vari incentivi destinati agli operatori economici (imprese e professionisti).

“Serve uno sforzo che coinvolga tutta la PA affinché si studi l'ipotesi di creare un portale unico digitale a cui tutte le amministrazioni di volta in volta coinvolte dovranno fare riferimento al fine di progettare le istruttorie delle singole misure – ha spiegato Confimi in audizione - il portale dovrà essere collegato al Registro imprese e all'Anagrafe tributaria e gli operatori beneficiari, con Spid e CNS, dovranno fare tutto esclusivamente da questo portale, compresa (ove necessario) l'eventuale delega all'intermediario”. Benefici anche per la PA, “la singola amministrazione competente dovrà pianificare per tempo (prima di aprire l'accesso alle agevolazioni) tutto quello che serve ai vari fini (anche statistici o di controllo della contabilità pubblica) compreso, in particolare, ove necessario ad es. l'aggiornamento del Registro Nazionale Aiuti (RNA).

**IL PRESIDENTE DI CONFIMI INDUSTRIA – PAOLO AGNELLI - SUL COSTO DEL DENARO
“BCE FUORI CONTROLLO, INDUSTRIA ITALIANA ED EUROPEA IN SERIA DIFFICOLTÀ”**

Comunicato Stampa

Roma, 15 giugno 2023

“**La stretta monetaria della BCE è fuori controllo**, con questo nuovo aumento 0,25% abbiamo più che quadruplicato il costo del denaro, per non parlare delle ulteriori speculazioni bancarie”. È preoccupato Paolo Agnelli, industriale e presidente di Confimi Industria alla luce dell’ottavo rialzo sui tassi d’interesse annunciato da Francoforte.

“Ai costi energetici appena rientrati ora le aziende devono sostituire il vertiginoso costo del denaro – fa presente il numero uno di Confimi – le nostre aziende saranno presto fuori mercato”.

Ma non è finita qui. “Con i rinnovi dei contratti manifatturieri alle porte e l’inevitabile adeguamento dei salari agli indici dei prezzi al consumo, siamo ulteriormente preoccupati per la tenuta del sistema industriale italiano ed europeo”. “Perché con questi costi sarà impossibile per le imprese ridurre i listini e quindi non si avrà nessun calo dell’inflazione” spiega Agnelli riferendosi direttamente alla presidente della BCE Christine Lagarde.

“La Banca Centrale Europea cambi rotta subito, l’inflazione che dichiara di voler combattere ha una sola causa, l’aumento imprevisto e a dismisura dei costi energetici che stanno piano piano rientrando. Ma questa politica sui tassi è completamente sbagliata” chiude Agnelli.

**REGOLAMENTO R.E.N.T.RI. E GESTIONE TELEMATICA DEL
REGISTRO DI CARICO SCARICO DEI RIFIUTI**

Come precedentemente comunicato (CONFIMI ROMAGNA NEWS N° 22 DEL 09/06/2023) **il 15 giugno è entrato in vigore il D.M. 4 aprile 2023, N° 59 - Regolamento R.E.N.T.Ri**, che definisce il nuovo sistema di tracciabilità al quale nei prossimi mesi saranno tenute ad iscriversi, tra gli altri, buona parte delle aziende produttrici di rifiuti speciali.

A tal proposito, pur essendo consentito continuare ad utilizzare nella forma tradizionale cartacea registri di carico e scarico e formulari di identificazione dei rifiuti, che comunque cambieranno nella loro configurazione a partire dalla fine del prossimo anno, **in un'ottica di ottimizzazione di tempi e costi risulterà sempre più opportuno approcciarsi a strumenti informatici per la gestione degli adempimenti obbligatori in materia di ambiente.**

Ricordiamo infatti che il nuovo sistema non va a modificare o sostituire obblighi previsti dalla normativa ambientale primaria ma piuttosto li integra, costituendo di fatto un nuovo adempimento per le imprese.

In relazione a ciò Confimi Romagna ricorda che è a disposizione delle aziende associate il **servizio di gestione telematica del registro di carico e scarico dei rifiuti** tramite piattaforma in cloud. Il servizio, oltre a snellire significativamente gli adempimenti connessi al R.E.N.T.Ri., essendo completamente interoperabile con il nuovo sistema, offre ulteriori numerosi vantaggi:

- **Riduzione significativa dei tempi di compilazione** e del rischio di errori;
- **Adeguamento automatico ai nuovi modelli di registro di carico scarico e formulari** previsti dal regolamento R.E.N.T.Ri.
- **Completa interoperabilità con l'applicativo Ecocamere VIVIFIR**, con la possibilità di stampare direttamente i formulari già precompilati e vidimati virtualmente;
- **Nessun software necessario**, sono infatti sufficienti un pc, una stampante e un collegamento a internet;
- **Elaborazione e invio del MUD compresi** nel servizio;
- **Controllo e supervisione della correttezza dei dati inseriti** da parte di Confimi Romagna
- **Riduzione dei costi di vidimazione** in CCIAA;

Si ricorda infine che **i piccoli produttori di rifiuti**, ovvero le imprese che annualmente producono fino a 20 tonnellate di rifiuti non pericolosi e/o 4 tonnellate di rifiuti pericolosi possono **ulteriormente alleggerire gli adempimenti connessi al R.E.N.T.Ri., delegando le**

associazioni imprenditoriali, come Confimi Romagna, alla tenuta dei registri di carico e scarico per loro conto.

INFO	Dott.ssa Benedetta Ceccarelli	Dott. Federico Marangoni
	 0544/280216	 0544/280214
	 338/6644525	 347/0972662
	 ceccarelli@confimiromagna.it	 marangoni@confimiromagna.it

REACH**INTRODOTTE RESTRIZIONE SUL PIOMBO NEL PVC (POLIVINILCLORURO)**

Con la pubblicazione in G.U. del Regolamento (UE) 2023/923, la Commissione Europea ha modificato l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) alla voce 63 in merito alla presenza del piombo in miscele e in articoli.

In particolare, la modifica integra alla suddetta voce, il divieto di **“immettere sul mercato o usare in articoli fabbricati a partire da polimeri o copolimeri di cloruro di vinile («PVC») se la concentrazione di piombo è uguale o superiore allo 0,1 % in peso del materiale in PVC”**

Il presente regolamento è in vigore a partire dal 28 maggio 2023, ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella G.U. dell'Unione europea.

Dott. Federico Marangoni



0544/280214



347/0972662



marangoni@confimioromagna.it

**ALBO GESTORI AMBIENTALI
DEMATERIALIZZAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DELL'ALBO PULIZIA MANUTENTIVA DELLE RETI
FOGNARIE, MUD 2022**

Si ricorda che dal 15 giugno 2023 entreranno in vigore le nuove modalità digitali di attestazione dell'iscrizione e delle informazioni contenute nelle autorizzazioni dell'Albo nazionale gestori ambientali, come introdotte dalle recenti Delibere n. 1 del 13/02/2023 e n. 3 del 7/02/2022.

Si tratta di provvedimenti che consentiranno da una parte di eliminare i documenti cartacei all'interno dei veicoli e, dall'altra, di velocizzare i controlli.

ALLEGATO: informativa Albo Gestori Ambientali sulla dematerializzazione dei provvedimenti

DIGITALIZZAZIONE E DEMATERIALIZZAZIONE DEI PROVVEDIMENTI

Situazione attuale

- **Oggi** oltre **700.000 veicoli** sono obbligati a circolare con a bordo tutti i provvedimenti autorizzativi dell'impresa (in formato digitale o cartaceo), determinando un **onere gestionale** notevole in capo ai soggetti iscritti, che **devono continuamente mantenere aggiornato il dossier autorizzativo** su ogni veicolo
- **Oggi** l'attività di **verifica** da parte degli **Organi di Controllo è difficoltosa e molto lunga** (a causa della stratificazione dei provvedimenti)
- **Oggi**, solo per le categorie del trasporto, si stima un **dossier autorizzativo** complessivo di **oltre 11 milioni di provvedimenti**

Novità dal 15/06/2023

- **Nuovo documento digitale (QR code)** per attestare l'iscrizione all'Albo, da esibire in caso di controllo, che consenta, tramite **apposita app**, la **visualizzazione in tempo reale** della situazione autorizzativa aggiornata
- **Nuova app per le imprese iscritte all'Albo**, al fine di consentire l'accesso, **anche off-line**, al QR code attestante l'iscrizione e la consultazione del dossier autorizzativo in formato digitale
- **Nuova app per gli organi di controllo** al fine di consentire, tramite la lettura del QR code, la **visualizzazione in tempo reale** della situazione autorizzativa aggiornata dell'impresa per cui stanno effettuando il controllo.

Vantaggi

- **Eliminazione dell'onere a carico dell'impresa** di comporre e tenere costantemente aggiornato su ogni veicolo il "dossier" autorizzativo (abbattimento dei tempi e dei relativi costi)
- **Completa digitalizzazione**, per l'impresa, delle informazioni inerenti la propria iscrizione
- **Informazione certa proveniente da fonte certa**: i dati saranno cifrati quindi non contraffabili, e consultabili in modo interattivo anche in assenza di connettività
- **Semplificazione** per gli Organi di controllo delle attività di verifica e consultazione del dossier autorizzativo di un'impresa

**SINTESI FUNZIONAMENTO DEL NUOVO ATTESTATO DI ISCRIZIONE «QR CODE»
E DELLA NUOVA APP «AGEST SMART»**

All'interno dell'area riservata di ogni impresa iscritta all'Albo sarà messo a disposizione l'apposita funzione per generare l'attestato-QR CODE che servirà per dimostrare la propria iscrizione all'Albo.

Il QR code potrà essere stampato su carta e tenuto a bordo dei veicoli.

Il QR code conterrà una stringa crittografata digitalmente leggibile solo tramite l'apposita app.



The screenshot shows a web interface with a navigation bar at the top containing buttons for Home, Pratiche Telematiche, Elenco mezzi, Carrozzerie, QRcode-App, FIR Art.230 c.5, Diritti, and Profilo impresa. Below this are buttons for Ricerca RT and Privacy. On the right side, there are buttons for Assistenza (with a question mark icon) and Esci (with an arrow icon).

The main content area is titled "ATTESTATO ISCRIZIONE QR CODE-APP". It features a text input field containing "AO000000 -" followed by a blurred area. Below the input field, there is a mouse cursor icon pointing to the start of the text.

The text below the input field reads:

Le imprese e gli enti iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali, accedendo alla propria area riservata sul sito web dell'Albo nazionale dei gestori ambientali possono generare un attestato contenente un QRcode che identifica univocamente il soggetto iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali, il codice fiscale ed il numero di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali.

Il QRcode riportato in tale documento conterrà gli estremi identificativi del soggetto iscritto cifrati in formato leggibile tramite l'apposita applicazione messa a disposizione per le pubbliche amministrazioni e gli organi di controllo. Il documento potrà essere esibito agli enti di controllo e alle pubbliche amministrazioni in formato digitale (o in formato cartaceo) per dimostrare la propria iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali.

Il QR Code sarà, inoltre, disponibile anche tramite l'apposita applicazione che i soggetti iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali potranno, eventualmente, utilizzare anche per consultare la propria situazione autorizzativa aggiornata.

At the bottom of the page, there is a section titled "Richiedi l'Attestato Iscrizione QRcode" with a button labeled "Richiedi Attestato QRcode".

Una volta generato, l'attestato-QRcode è sempre disponibile nell'area riservata.

Tale documento resta valido fintanto che l'impresa resterà iscritta all'Albo (non cambiano, quindi, il numero iscrizione, il codice fiscale e la Sezione).



The screenshot shows a web interface with a navigation menu at the top containing buttons for Home, Pratiche Telematiche, Elenco mezzi, Carrozzerie, QRcode-App, FIR Art.230 c.5, Diritti, and Profilo impresa. Below the menu are buttons for Ricerca RT and Privacy. On the right side, there are buttons for Assistenza (with a help icon) and Esci (with a back icon). The main content area is titled "ATTESTATO ISCRIZIONE QRcode-APP" and displays the text "VE000036 - Codice fiscale: " followed by a redacted area. Below this, there are three paragraphs of text explaining the purpose and use of the QR code attestation. At the bottom, there is a section titled "Attestato Iscrizione QRcode" with the text "Documento generato il 21/03/2023 - Prot. 72/2023 del 21/03/2023" and a "Download Identificativo QR Code" button with a download icon.

Nuovo attestato «QR CODE»

All'interno dell'attestato saranno riportate le informazioni relative alla Sezione di riferimento, la data e gli estremi di protocollazione dell'attestato, il numero di iscrizione ed il codice fiscale dell'impresa.

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL VENETO
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia
Rovigo Delta - Lagunare
Via Forte Marghera, 151
30173 Mestre (VE)

Attestato Iscrizione Impresa

Documento generato il 21/03/2023 - Prot. 72/2023 del 21/03/2023





Nuova App «AGEST SMART»

Viene messa a disposizione una nuova app per dispositivi mobili «AGEST SMART» che tutte le PA/Organi di controllo potranno utilizzare previa autenticazione (accesso enti garantito tramite interoperabilità con «Indice PA», come già in uso).

La nuova app sarà inoltre messa a disposizione delle imprese iscritte all'Albo che, facoltativamente, potranno utilizzarla per accedere alla situazione autorizzativa della propria impresa e mostrare il QR CODE direttamente dal dispositivo (in alternativa a quello cartaceo).





Nuova App «AGEST SMART»



https://www.albonazionalegestoriambientali.it/agestsmart

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

IT

FAQ Assistenza Login

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Cerca

Home Albo nazionale Media Elenchi iscritti News Eventi Normativa Legalità Esame RT

Home | Agest Smart

Agest Smart

Mobile app per l'Albo Nazionale Gestori Ambientali

La nuova app sarà disponibile per dispositivi Android e Apple. Ci sarà una pagina dedicata sul sito dell'Albo dove saranno descritte le funzionalità e messi a disposizione i link per il download dai rispettivi store.

Nuova APP – Impresa

All'interno dell'area riservata di ogni impresa iscritta all'Albo sarà messa a disposizione l'apposita funzione per generare i codici di attivazione necessari per configurare l'app con i dati della propria impresa

Home Pratiche Telematiche Elenco mezzi Carrozzerie QRcode-App FIR Art.230 c.5 Diritti Profilo impresa

Ricerca RT Privacy Assistenza ? Esci

ATTESTATO ISCRIZIONE QRcode-APP

VE000036 - Codice fiscale: [REDACTED]

Le imprese e gli enti iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali, accedendo alla propria area riservata sul sito web dell'Albo nazionale dei gestori ambientali possono generare un attestato contenente un QRcode che identifica univocamente il soggetto iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali, il codice fiscale ed il numero di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali.

Il QRcode riportato in tale documento conterrà gli estremi identificativi del soggetto iscritto cifrati in formato leggibile tramite l'apposita applicazione messa a disposizione per le pubbliche amministrazioni e gli organi di controllo. Il documento potrà essere esibito agli enti di controllo e alle pubbliche amministrazioni in formato digitale (o in formato cartaceo) per dimostrare la propria iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali.

Il QR Code sarà, inoltre, disponibile anche tramite l'apposita applicazione che è eventualmente, utilizzare anche per consultare la propria situazione autorizzata.

Attestato Iscrizione QRcode

Documento generato il 21/03/2023

Download Identif

Codici di attivazione AGESTsmart App

Genera nuovo codice di attivazione

Codice di attivazione Note Tutti Cerca

Codice di Attivazione	Richiesto il	Scadenza	Note	Stato	Azioni
151-816-506	21/03/2023 16:03		Autista N001	Revocato	
275-836-283	21/03/2023 11:58	22/07/2023	Con scadenza	Attivo	 
727-546-538	21/03/2023 11:58			Attivo	 

Richiesta nuovo codice attivazione

Codice Attivazione: -- generato al salvataggio --

Scadenza:

Note:

Ok Annulla

Possono essere generati più codici di attivazione con date di scadenze diverse (es. in base agli autisti, al parco veicolare, alla dislocazione sul territorio).

Tali codici possono anche essere revocati impedendo così l'accesso ai dispositivi che erano stati configurati con quel codice.

Home
Pratiche Telematiche
Elenco mezzi
Carrozzerie
QRcode-App
FIR Art.230 c.5
Diritti
Profilo impresa

Ricerca RT
Privacy

Assistenza ?
Esci ↗

ATTESTATO ISCRIZIONE QRcode-APP

VE000036 - Codice fiscale: ██████████

Le imprese e gli enti iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali, accedendo alla propria area riservata sul sito web dell'Albo nazionale dei gestori ambientali possono generare un attestato contenente un QRcode che identifica univocamente il soggetto iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali, il codice fiscale ed il numero di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali.

Il QRcode riportato in tale documento conterrà gli estremi identificativi del soggetto iscritto cifrati in formato leggibile tramite l'apposita applicazione messa a disposizione per le pubbliche amministrazioni e gli organi di controllo. Il documento potrà essere esibito agli enti di controllo e alle pubbliche amministrazioni in formato digitale (o in formato cartaceo) per dimostrare la propria iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali.

Il QR Code sarà, inoltre, disponibile anche tramite l'apposita applicazione che i soggetti iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali potranno, eventualmente, utilizzare anche per consultare la propria situazione autorizzativa aggiornata.

Attestato Iscrizione QRcode

Documento generato il 21/03/2023 - Prot. 72/2023 del 21/03/2023

↓ [Download Identificativo QR Code](#)

Codici di attivazione AGESTsmart App

Genera nuovo codice di attivazione

Tutti ▾
Cerca

Codice di Attivazione	Richiesto il	Scadenza	Note	Stato	Azioni
151-816-506	21/03/2023 16:03		Autista N001	Revocato	
275-836-283	21/03/2023 11:58	22/07/2023	Con scadenza	Attivo	
727-546-538	21/03/2023 11:58			Attivo	

RIFIUTI CORRETTIVO AL CODICE AMBIENTALE
--

Publicato in Gazzetta Ufficiale 1 giugno 2023, n. 127 il D.Lgs 23 dicembre 2022, n. 213 che reca una serie di modifiche alla disciplina dei rifiuti e degli imballaggi contenute, rispettivamente, nei titoli I e II della Parte IV del Codice dell'ambiente. Modificato altresì il titolo III della medesima Parte IV relativo alla gestione di particolari categorie di rifiuti.

Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità, sono state, inoltre, apportate integrazioni volte a consentire una più chiara definizione dell'ambito applicativo di alcune disposizioni, eliminando norme superflue ovvero specificando l'oggetto e il contenuto di altre, anche avendo riguardo alla *ratio* legislativa e alle concrete criticità applicative riscontrate.

In seguito si riporta una sintesi delle novità di maggior rilievo contenute nel correttivo ambientale.

Responsabilità estesa del produttore

L'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame modifica l'art. 178-bis del Codice, che disciplina la responsabilità estesa del produttore (EPR, acronimo dell'inglese *Extended Producer Responsibility*), al fine precipuo di escludere la possibilità, attualmente prevista, di istituire regimi di EPR anche su istanza di parte.

Tale esclusione è volta a evitare la costituzione di nuove filiere sulla base di esigenze di singoli produttori facendo ricadere la responsabilità finanziaria sui consumatori anche per oggetti o sostanze che potrebbero non necessitare di tale tipologia di gestione, come ad esempio per i prodotti alimentari.

Anche il comma 2 interviene sulla disciplina della responsabilità estesa del produttore, prevedendo una modifica dei termini previsti per la trasmissione annuale (al Registro nazionale dei produttori, istituito presso il Ministero della transizione ecologica, al quale i soggetti sottoposti ad un regime di EPR sono tenuti ad iscriversi), da parte dei sistemi di EPR, di documenti attinenti la gestione (bilancio o rendiconto, relazione sulla gestione, piano specifico di prevenzione e gestione, determinazione dell'entità del contributo ambientale).

Rifiuti da costruzione e demolizione

L'articolo 1, comma 5, apporta numerose modifiche alle definizioni recate dall'art. 183 del Codice. Tralasciando le modifiche di carattere formale (v. lettere a) e b) del comma in esame), si segnala, in particolare, la modifica recata dalla lettera c), volta a precisare che i rifiuti da costruzione e demolizione sono esclusi dai rifiuti urbani solo se prodotti nell'ambito di attività di impresa.

Tale modifica si rende necessaria per consentire che i rifiuti prodotti in ambito domestico per piccole attività manutentive possano essere conferiti ai centri di raccolta e non rientrino nell'ambito della gestione dei rifiuti speciali. La modifica in esame è inoltre in linea con quanto enunciato nella nota prot. n. 10249 del 2 febbraio 2021 del Ministero dell'ambiente.

Con riferimento alla modifica all'art. 183, comma 1, lettera b-sexies, l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) che è stata predisposta a complemento del decreto in commento, ha precisato che essa si è resa necessaria per consentire che i rifiuti prodotti in ambito domestico per piccole attività manutentive possano essere conferiti ai centri di raccolta e non rientrino

nell'ambito della gestione dei rifiuti speciali, aggiungendo che è evidente come la disposizione abbia impatti positivi sui cittadini che effettuano piccoli lavori edili, consentendo agli stessi di poter conferire detti rifiuti ai centri di raccolta comunali che già dispongono degli spazi dedicati ai relativi codici EER, in conformità al decreto ministeriale 8 aprile 2008.

Sistema di tracciabilità dei rifiuti

L'articolo 1, comma 9, reca numerose novelle alla disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti contenuta nell'art. 188-bis del Codice. Si ricorda, in estrema sintesi, che l'art. 6 del D.L. 135/2018 ha previsto la soppressione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) a decorrere dal 1° gennaio 2019. Occorre però considerare che lo stesso art. 6 ha altresì previsto, in sostituzione del soppresso SISTRI, l'istituzione del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) e ha disposto - fino alla definizione ed alla piena operatività del nuovo sistema di tracciabilità organizzato e gestito direttamente dal MiTE - l'applicazione dei meccanismi di tracciabilità tradizionali (registri di carico e scarico, formulari di trasporto e MUD). Tali meccanismi sono tuttora utilizzati, poiché gli atti attuativi necessari alla definizione e all'operatività del nuovo sistema di tracciabilità non sono stati ancora emanati. Occorre altresì considerare che l'art. 1, comma 16, del d.lgs. 116/2020 ha riportato all'interno del Codice dell'ambiente (mediante la riscrittura dell'art. 188-bis del d.lgs. 152/2006) la nuova disciplina del RENTRI introdotta dal richiamato art. 6 del D.L. 135/2018.

La lettera a) reca varie modifiche al comma 1 dell'art. 188-bis del Codice. Il numero 1) elimina un residuo e inutile (per quanto illustrato poc'anzi) richiamo all'art. 6 del D.L. 135/2018.

Il numero 2) precisa che il RENTRI è gestito direttamente dal MiTE, in linea con analogha precisazione prevista dall'art. 6 del D.L. 135/2018 ed eliminata nella succitata trasposizione operata dal D.Lgs 116/2020.

Il numero 3) interviene nella parte del comma 1 ove si dispone che, per consentire la lettura integrata dei dati, gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario identificativo di trasporto dei rifiuti sono effettuati secondo le modalità dettate con apposito decreto ministeriale. La modifica in esame è volta a precisare che tale decreto:

- è adottato sentita la Conferenza Stato-Regioni anche in considerazione dell'impatto che il sistema di tracciabilità potrebbe avere sui provvedimenti di competenza delle Regioni e delle Province autonome;
- provvede a determinare anche gli importi dovuti a titolo di diritti di segreteria e di contributo, da aggiornare ogni tre anni, nonché le modalità di versamento.

La lettera b) introduce un nuovo comma (3-bis) al fine di indicare in modo inequivocabile i soggetti obbligati alla iscrizione al Registro elettronico nazionale, provvedendo a trasporre quanto previsto dal comma 3 dell'art. 6 del D.L. 135/2018, la cui abrogazione è prevista nell'articolo 10 del decreto in esame. La lettera f) introduce un nuovo comma (6-bis) che stabilisce le voci degli oneri economici a carico dei soggetti obbligati ai fini del funzionamento del RENTRI che verranno determinati e quantificati con appositi decreti ministeriali. Anche in questo caso si tratta di una trasposizione di una norma già prevista dall'art. 6 del D.L. 135/2018 (e contenuta nel comma 3-quater di tale articolo) e la cui abrogazione è prevista nell'articolo 10 del decreto in esame.

Registri di carico e scarico

L'articolo 1, comma 10, interviene su alcune disposizioni presenti nell'articolo 190 del Codice, in cui si regolano gli obblighi di tenuta del registro cronologico di carico e scarico per determinati soggetti che gestiscono a vario titolo rifiuti, precisando, in particolare, che l'attuazione di determinati adempimenti procedurali, indicati per taluni soggetti e sostitutivi dell'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico, è da considerare valida anche ai fini della comunicazione annuale al catasto dei rifiuti.

Formulario di trasporto

L'articolo 1, comma 12, modifica l'art. 193 del Codice, che disciplina le procedure per il trasporto dei rifiuti, specificando, in tema di tracciabilità, il riferimento all'entrata in vigore del modello del formulario di identificazione e le modalità di numerazione, vidimazione, tenuta e trasmissione al Registro elettronico nazionale. Inoltre, si puntualizza che i rifiuti pericolosi devono essere etichettati e imballati secondo le specifiche norme di settore vigenti, quali l'Accordo Europeo per il Trasporto su Strada di Merci Pericolose (Regolamento ADR) e il Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza. Di apparecchiature elettriche ed elettroniche

Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero

L'articolo 4 interviene sulle disposizioni relative alle autorizzazioni e iscrizioni necessarie per la realizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti (contenute nella Parte quarta, Titolo I, Capo IV, del D.Lgs 152/2006), modificando, al comma 1, lettere a)-d), l'articolo 208 che disciplina l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti rilasciata dalla regione, al fine di semplificare determinate procedure.

Nello specifico, il comma 1 modifica in più punti l'art. 208 del Codice al fine di:

- ribadire l'esclusione dall'autorizzazione unica regionale per la realizzazione del deposito temporaneo prima della raccolta, come previsto dall'art. 185-bis;
- prevedere l'invio della comunicazione dell'autorizzazione unica regionale al Registro nazionale delle autorizzazioni al recupero (RECER), anziché al Catasto telematico.

Semplificazioni per il recupero dei rifiuti

L'articolo 5 interviene sulla disciplina delle procedure semplificate per la gestione di rifiuti (previste nella Parte quarta, Titolo I, Capo V, del D.Lgs 152/2006), modificando in più punti gli articoli 214 e 214-ter del Codice, che prevedono misure per l'esercizio di attività e operazioni finalizzate al recupero e al riutilizzo dei rifiuti.

Il comma 1 stabilisce l'invio da parte delle province delle comunicazioni previste per lo svolgimento delle suddette attività al Registro nazionale delle autorizzazioni al recupero (RECER), anziché al Catasto telematico, mentre il successivo comma 2 modifica l'art. 214-ter del Codice, in cui sono stabilite le condizioni per l'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti in forma semplificata, introducendo un termine di novanta giorni dalla comunicazione di inizio di tale attività, entro il quale le province ovvero le città metropolitane territorialmente competenti sono obbligate alla verifica del possesso dei requisiti degli operatori impegnati in tali attività.

Gestione degli imballaggi

Numerose sono le disposizioni modificative della vigente disciplina in tema di imballaggi. Si segnala, ad esempio, l'articolo 6, comma 3, che, nel delineare gli obiettivi di recupero e di riciclaggio, prevede che il Consorzio nazionale degli imballaggi acquisisca da tutti i soggetti che operano nel settore degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi i dati relativi al riciclaggio e al recupero degli stessi e comunichi annualmente alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti i dati relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonché, per ciascun materiale, la quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale.

Degna di rilievo, poi, la modifica apportata dall'articolo 6, comma 5, all'articolo 221-bis del D.Lgs 152/2006, concernente i "Sistemi autonomi". L'intervento consente il coordinamento con la disposizione contenuta all'articolo 221, comma 2, ultimo periodo. Il richiamato art. 221, comma 2, prevede che, 'nell'ambito degli obiettivi di cui agli articoli 205 e 220 e del Programma di cui all'articolo 225, i produttori e gli utilizzatori, su richiesta del gestore del servizio e secondo quanto previsto dall'accordo di programma di cui all'articolo 224, comma 5, adempiono all'obbligo del ritiro dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al servizio pubblico della stessa natura e raccolti in modo differenziato. A tal fine, per garantire il necessario raccordo con l'attività di raccolta differenziata organizzata dalle pubbliche amministrazioni e per le altre finalità indicate nell'articolo 224, i produttori e gli utilizzatori partecipano al Consorzio nazionale imballaggi, salvo il caso in cui venga adottato uno dei sistemi di cui al comma 3, lettere a) e c) della disposizione in parola.

L'articolo 6, comma 8 interviene poi su diversi commi (1-3, 5, 8 e 12) dell'articolo 224 del D.Lgs 152/2006, concernente il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI). In particolare, viene riformulato il comma 1, trasferendovi i contenuti del comma 2 relativi allo statuto e alle sue modalità di approvazione, sopprimendo altresì il riferimento temporale al 30 giugno 2008, divenuto ormai obsoleto.

Vengono poi inseriti taluni richiami normativi, necessari al coordinamento con disposizioni già vigenti. Le modifiche recate al comma 8 risultano finalizzate al coordinamento di norme e all'attuazione del principio di EPR nonché dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva UE 2018/852 e degli articoli 8 e 8-bis della direttiva UE 2018/851. Inoltre si è riformulato l'ultimo periodo del comma 8 afferente ai mezzi finanziari necessari per lo svolgimento delle funzioni del CONAI. Vi si prevede tra l'altro che il CONAI provvede ai mezzi finanziari necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni con i proventi dell'attività, con i contributi dei consorziati, con altri contributi e proventi di consorziati e di terzi, compresi quelli dei soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), per le attività svolte in loro favore in adempimento alle prescrizioni di legge e con una quota del contributo ambientale CONAI.

RIFIUTI**PULIZIA MANUTENTIVA DELLE RETI FOGNARIE, MUD 2022**

Ai fini del MUD 2022 (relativo all'anno 2021) ISPRA aveva fornito specifiche indicazioni per gli "spurghisti" che nei formulari si qualificano sia come produttori sia come trasportatori dei rifiuti da pulizia manutentiva di cui all'art. 230 c. 5 del D.lgs. 152/2006 (codici EER 200304 e 200306).

Successivamente la Deliberazione n. 14 del 21/12/2021, entrata in vigore il 30/04/2022 e modificata l'1/07/2022, ha definito il modello e i contenuti del formulario per i rifiuti ai sensi del suddetto articolo.

Le aziende che nel 2022 hanno effettuato il trasporto dei rifiuti da manutenzione delle reti fognarie sono quindi tenute, indipendentemente dal soggetto produttore riportato sui formulari (es. condominio), a predisporre il MUD 2023 in base alle indicazioni ISPRA.

Per ulteriori indicazioni:

<https://www.ecocamere.it/faqs/mud/51?q=4472>

SICUREZZA SUL LAVORO**VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO, ELENCO DEI SOGGETTI ABILITATI**

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Decreto Direttoriale n. 56 del 5 gennaio 2023, ha adottato il trentanovesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del decreto 11 aprile 2011, ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. Tale elenco sostituisce integralmente i precedenti.

Il testo del provvedimento contenente l'elenco dei soggetti abilitati è consultabile al seguente link:

<https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2023/DD-56-del-05052023-39mo-elenco-soggetti-abilitati-verifiche-periodiche.pdf>

Dott. Federico Marangoni



0544/280214



347/0972662



marangoni@confimiromagna.it

Dott. Ing. Magda Melandri



0544/280225



342/1104258



melandri@confimiromagna.it

SICUREZZA SUL LAVORO**INTERPELLO N. 3/2023, FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER I RAPPRESENTANTI DEI
LAVORATORI PER LA SICUREZZA**

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro ha pubblicato l'allegato interpellato n. 3 del 12 giugno 2023, con il quale ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla formazione dei Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.).

In particolare, la Commissione si è espressa in ordine all'obbligo di frequenza, per i partecipanti ai corsi di formazione per R.L.S., del 100% delle ore minime stabilite dall'art. 37 comma 11 del DLgs. 81/08 (Testo Unico salute e sicurezza sul lavoro) chiarendo **che l'articolo 37 del D.Lgs. 81/08 prevede in modo esplicito la durata minima dei corsi di formazione del R.L.S., di 32 ore iniziali, disponendo, altresì, espressamente, che le modalità, la durata e i contenuti specifici di tale formazione, debbano essere stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale.**

Interpello n. 3/2023

Commissione per gli interpellati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Oggetto: Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, in ordine alle ore di frequenza obbligatoria per i partecipanti ai corsi di formazione per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), di cui all'art. 37, co. 11, del d.lgs. n. 81/2008. Seduta della Commissione del 29 maggio 2023.

La Regione autonoma della Sardegna – Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione, in merito: *“all’obbligo di frequenza, per i partecipanti ai corsi di formazione per RLS, del 100% delle ore minime stabilite dall’art. 37 D.Lgs n. 81/08 c. 11: La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali”* e, in particolare: *“(…) se la frequenza al corso di formazione obbligatoria per RLS deve rispettare pedissequamente quanto previsto dalla norma senza ammettere alcuna assenza, o se, per similitudine con i corsi di formazione per altre figure della sicurezza, può essere ammessa l’assenza del 10% rispetto alla durata minima del corso di 32 ore stabilita dal d.lgs. n. 81/2008”*.

Al riguardo, premesso che:

- l'articolo 37, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato *“Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”*, al comma 1, prevede che: *“Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:*

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda”;

- il citato articolo 37, al comma 10, precisa che: *“Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi”;*

- il predetto articolo 37, al comma 11 dispone, altresì, che: *“Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale (...)”*, nel rispetto dei contenuti minimi previsti dallo



stesso articolo. La menzionata norma precisa che: *“La durata minima dei corsi é di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori”*;

- il successivo comma 12 del richiamato articolo 37, chiarisce che: *“La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori”*

la Commissione ritiene che l'articolo 37 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 preveda già in modo esplicito la durata minima dei corsi di formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.), di 32 ore iniziali, disponendo, altresì, espressamente, che le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del R.L.S., vengano stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale.

Il Presidente della Commissione

Dott.ssa Maria Teresa Palatucci



Firmato digitalmente da
PALATUCCI MARIA
TERESA
C=IT
O=MINISTERO DEL
LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI

Documento firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

**CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER L'INDENNIZZO DEI DANNI MATERIALI DIRETTI
SUBITI DALLE IMPRESE ESPORTATRICI LOCALIZZATE NEI TERRITORI COLPITI DAGLI EVENTI
ALLUVIONALI**

Segnaliamo alle aziende interessate che è stato pubblicato il bando SIMEST dedicato alle aziende colpite dai disastrosi eventi delle ultime settimane.

Per approfondimenti:

Contributo a fondo perduto per l'indennizzo dei danni materiali diretti subiti dalle imprese esportatrici localizzate nei territori colpiti dagli eventi alluvionali - Simest

INFO	<p>Dott.ssa Benedetta Ceccarelli</p> <p> 0544/280216</p> <p> 338/6644525</p> <p> ceccarelli@confimiromagna.it</p>
-------------	--

**DECRETO-LEGGE “ALLUVIONE” E AMMORTIZZATORE SOCIALE EMERGENZIALE
PRECISAZIONI INPS**

L’art. 7 del decreto-legge n. 61/2023 ^[*], recante “*Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023*” e in vigore dal 2 giugno u.s. (cfr. la sezione AFFARI GENERALI di CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 22/2023, dove è pubblicato con il suo allegato, riportante l’elenco dei comuni colpiti), **ha introdotto un nuovo strumento di sostegno al reddito, sotto forma di ammortizzatore sociale “unico”,** a tutela sia dei datori di lavoro sia dei lavoratori subordinati del settore privato colpiti dagli straordinari eventi alluvionali che, nel corso del mese di maggio 2023, hanno interessato, in particolare, i territori della regione Emilia-Romagna.

Di conseguenza l’INPS:

- 1) con la **circolare 8/6/2023 n. 53** (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 22/2023, pp. 42-48), ha illustrato il citato art. 7 e fornito le istruzioni per richiedere la nuova misura di sostegno ivi prevista;
- 2) con il **messaggio 14/6/2023 n. 2215**, in merito ai contenuti della sua precedente disposizione amministrativa, ha diramato le seguenti precisazioni:
 - con riferimento al **momento temporale in cui, ai fini dell’ammissione alla menzionata tutela, i lavoratori subordinati del settore privato devono essere residenti, domiciliati o risultare alle dipendenze di un datore di lavoro che ha sede legale o operativa in uno dei territori** indicati nell’allegato al d.l. n. 61/2023, considerato che l’1 maggio u.s. è stato un festivo, tale data deve intendersi differita al primo giorno lavorativo successivo, ossia martedì 2 maggio 2023;
 - ai fini dell’accesso all’ammortizzatore sociale “unico” per **impossibilità a prestare attività lavorativa** in quanto la stessa è svolta presso datori di lavoro aventi sede legale/unità operative ubicate in uno dei comuni alluvionati, si evidenzia che **detta impossibilità, in conseguenza degli straordinari eventi atmosferici, non deve intendersi riferita all’intero complesso aziendale, ma è sufficiente che riguardi soltanto un settore dello stesso o una singola fase/attività del processo produttivo.** Si ricorda che, **in questa ipotesi, la misura di sostegno può essere richiesta dai datori di lavoro per un massimo di 90 giornate da collocare nell’arco temporale che va dal 2 maggio 2023 al 31 agosto 2023** (termine ultimo fissato dall’art. 7, c. 1, del d.l. n. 61/2023);
 - nel caso in cui il ricorso alla nuova misura di sostegno al reddito derivi dall’**impossibilità a recarsi al lavoro** da parte dei lavoratori subordinati del settore privato - residenti o domiciliati alla data del 2 maggio 2023 in uno dei comuni alluvionati -, **l’accesso all’ammortizzatore sociale “unico” è ammesso a prescindere dalla circostanza che l’attività lavorativa si svolga all’interno o al di fuori dei territori ricompresi nell’allegato al d.l. n. 61/2023.** Si rammenta che, in questa circostanza, la misura di sostegno può essere richiesta dai datori di lavoro per un **massimo di 15 giornate** da collocare nel medesimo arco temporale che va dal 2 maggio 2023 al 31 agosto 2023;
 - si conferma che il file, compilato secondo il tracciato e le regole di cui all’allegato della circolare n. 53/2023 (contenente i dati relativi ai lavoratori interessati dall’ammortizzatore sociale “unico” - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 22/2023, p. 48), può essere trasmesso a partire dal 15 giugno 2023.

[*] Art. 7 del d.l. 1 giugno 2023 n. 61**Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali**

1. Ai lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati ovvero lavorano presso un'impresa che ha sede legale od operativa in uno dei territori indicati nell'allegato 1 e che sono impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi straordinari emergenziali dichiarati con delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, è riconosciuta dall'INPS, in ogni caso entro il limite temporale del 31 agosto 2023 ferme restando le durate massime stabilite dal presente articolo, una integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, di importo mensile massimo pari a quello previsto per le integrazioni salariali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. La medesima integrazione al reddito è riconosciuta anche ai lavoratori privati dipendenti, impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro, ove residenti o domiciliati nei medesimi territori e ai lavoratori agricoli impossibilitati a prestare l'attività lavorativa per il medesimo evento straordinario.

2. L'impossibilità di recarsi al lavoro, di cui al comma 1, deve essere collegata a un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso all'evento straordinario emergenziale, alla interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione ovvero alla inutilizzabilità dei mezzi di trasporto, ovvero alla inagibilità della abitazione di residenza o domicilio, alle condizioni di salute di familiari conviventi, ovvero ad ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso da quello di lavoro, tutti ricollegabili all'evento straordinario ed emergenziale. Tali condizioni devono essere adeguatamente documentate.

3. Ai lavoratori impossibilitati a prestare attività lavorativa, di cui al primo periodo del comma 1, l'integrazione al reddito è riconosciuta per le giornate di sospensione dell'attività lavorativa, nel limite massimo di novanta.

4. Ai lavoratori impossibilitati a recarsi al lavoro, di cui all'ultimo periodo del comma 1, l'integrazione al reddito è riconosciuta per le giornate di mancata prestazione dell'attività lavorativa, fino ad un massimo di quindici giornate.

5. Ai lavoratori agricoli, che alla data dell'evento straordinario emergenziale hanno un rapporto di lavoro attivo, è concessa l'integrazione al reddito di cui al comma 1 entro il limite massimo di novanta giornate. Per i restanti lavoratori agricoli, l'integrazione al reddito di cui al comma 1 è concessa per un periodo pari al numero di giornate lavorate nell'anno precedente, detratte le giornate lavorate nell'anno in corso, entro il limite massimo di novanta. Le integrazioni al reddito di cui al presente comma sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

6. I datori di lavoro che presentano domanda per le integrazioni al reddito disciplinate dal presente articolo, in conseguenza degli eventi alluvionali di cui al presente decreto, sono dispensati dall'osservanza degli obblighi di consultazione sindacale e dei limiti temporali previsti dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

7. Le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono incompatibili con tutti i trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, con il trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, nonché con i trattamenti di cui all'articolo 21, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

8. I periodi di concessione dell'integrazione al reddito, in conseguenza degli eventi alluvionali che hanno colpito i Comuni di cui all'allegato 1 del presente decreto, non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in applicazione dell'articolo 12, comma 4, del medesimo decreto legislativo. In relazione alle integrazioni al reddito di cui al presente articolo non è dovuto il contributo addizionale di cui all'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

9. Le integrazioni al reddito di cui ai commi da 1 a 8 sono concesse nel limite di spesa di 620 milioni di euro per l'anno 2023 e le medesime sono erogate con pagamento diretto dell'Inps nel rispetto del predetto limite di spesa. L'INPS, che disciplina i termini e le modalità di presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo predetto limite di spesa l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici in esame.

10. Alle attività di cui al presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

11. Agli oneri derivanti dal comma 9, pari a 620 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:

a) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del trasferimento a carico dello Stato di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

c) quanto a 20 milioni per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

d) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

12. Qualora in sede di monitoraggio degli oneri di cui al comma 9 dovessero emergere minori esigenze finanziarie rispetto al complessivo limite di spesa ivi previsto, le risorse non utilizzate sono ridestinate, fino a 50 milioni di euro, alle finalità di cui al comma 11, lettera b), oltre tale misura alle finalità di cui al comma 11, lettera a), fino a concorrenza dell'importo ivi indicato, anche ove necessario mediante riassegnazione alla spesa previo versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

**ALLUVIONE IN EMILIA-ROMAGNA E AMMORTIZZATORE SOCIALE PER L'IMPOSSIBILITÀ DI
RECARSI AL LAVORO (MAX 15 GIORNI)
FAC-SIMILE DELLA DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ DEL DIPENDENTE**

In mancanza di un modello ufficiale fornito dall'INPS, si acclude il fac-simile redatto per consentire a **ogni datore di lavoro di custodire** - *“anche ai fini delle attività di controllo sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni da parte degli organi di vigilanza”*, in base a quanto precisato dall'Istituto con la circolare n. 53/2023 e secondo quanto previsto in particolare dall'art. 6, c. 1, del d.m. 9 luglio 2008 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 22/2023, p. 43) - **la dichiarazione che ogni dipendente interessato è tenuto a produrre per attestare la tipologia di accadimento, ricollegabile all'evento straordinario e emergenziale di cui al d.l. n. 61/2023 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 22/2023, da p. 5), che gli ha impedito di recarsi al lavoro e per il quale, per un numero massimo di 15 giorni, verrà presentata la domanda dell'ammortizzatore sociale di cui all'art. 7 del citato decreto-legge (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 22/2023, pp. 15 e da 42 a 48, e di cui si tratta anche in un'altra circolare riportata nella sezione SINDACALE E PREVIDENZIALE di questo notiziario n. 23/2023).**

Spett.le società _____

Consegnata a mano

OGGETTO: EVENTO METEOROLOGICO CHE HA INTERESSATO IN PARTICOLARE LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E **AMMORTIZZATORE SOCIALE PER L'IMPOSSIBILITÀ DI RECARSI AL LAVORO FINO A UN MASSIMO DI 15 GIORNATE** (ART. 7 DEL D.L. N. 61/2023): DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ RILASCIATA IN CONFORMITÀ A QUANTO PREVISTO DALLA CIRCOLARE INPS N. 53/2023.

In conformità a quanto previsto dalla circolare n. 53 dell'8 giugno 2023, con cui l'INPS ha fornito le istruzioni operative sulle «Disposizioni in materia di sostegno al reddito per datori di lavoro e lavoratori colpiti dall'eccezionale evento meteorologico che ha interessato in particolare la Regione Emilia-Romagna», di cui al decreto-legge 1/6/2023 n. 61, io sottoscritta/sottoscritto, _____, lavoratrice dipendente/lavoratore dipendente della società _____,

DICHIARO

che nelle seguenti giornate del 2023 (**NON superiori a 15**, come stabilito dall'art. 7 del d.l. n. 61/2023): _____, l'impedimento a recarmi al lavoro - e per il quale la società _____ farà domanda dell'ammortizzatore sociale ai sensi della citata normativa -, ricollegabile all'evento straordinario e emergenziale di cui allo stesso decreto-legge, è stato motivato dalla tipologia di evento sotto evidenziata:

- alla interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione;
- alla inutilizzabilità dei mezzi di trasporto;
- alla inagibilità della mia abitazione di residenza/del mio domicilio;
- alle condizioni di salute di miei familiari conviventi;
- a ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la mia presenza in luogo diverso da quello di lavoro.

Sono consapevole che questa mia dichiarazione **dovrà essere custodita dalla società** _____ - in base a quanto precisato dall'INPS con la menzionata circolare n. 53/2023, secondo quanto previsto in particolare dall'art. 6, c. 1, del decreto ministeriale 9 luglio 2008 - **anche ai fini delle attività di controllo sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni da parte degli organi di vigilanza.**

Sig.ra/Sig. _____

Per ricevuta

Direzione Generale

■ Via Maestri del Lavoro, 42/f
48124 Ravenna [RA] - Fraz. Fornace Zarattini
Tel. 0544/280211 • C.F. 80009550395

info@confimiromagna.it • PEC: confimiromagna@legalmail.it

**LAVORO MINORILE
RIEPILOGO DELLA NORMATIVA**

Considerato l'incremento del ricorso al lavoro dei minorenni - di seguito indicati «minori» - nel periodo di chiusura delle scuole (in Emilia-Romagna dall'8 giugno al 14 settembre 2023), giova illustrare gli aspetti più significativi della relativa disciplina, prevista dalla legge n. 977/1967.

Tale normativa si applica ai **minori di 18 anni** che hanno un contratto o un rapporto di lavoro (anche speciale: l'apprendistato "di primo livello", per es., di cui si è trattato, da ultimo, su CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 24/2022).

Alla luce della particolare tutela riservata ai minori e del fatto che il legislatore utilizza l'espressione "rapporto di lavoro", si ritiene che la legge n. 977/1967 sia applicabile anche ai contratti non di natura subordinata (per es. quello di collaborazione coordinata e continuativa).

I presupposti per l'instaurazione di un rapporto di lavoro con un minore sono fondamentalmente due (art. 1, c. 622, della legge n. 296/2006), strettamente connessi:

- **compimento dell'età minima per l'accesso al lavoro: fissata in 16 anni;**
- **assolvimento dell'obbligo scolastico: l'istruzione deve essere impartita per almeno dieci anni.**

Considerata l'età del lavoratore, un profilo particolare riguarda la c.d. "**capacità di agire**", cioè quella di ogni persona di compiere gli atti e le azioni previste dalla legge: con riguardo al rapporto di lavoro deve intendersi come capacità di esercitare i diritti e le azioni che ne derivano.

L'art. 2 del Codice civile stabilisce che la capacità di agire si acquisisce normalmente al raggiungimento della maggiore età (18 anni), salvo che **leggi speciali** stabiliscano "un'età inferiore in materia di capacità di prestare il proprio lavoro", nel qual caso il soggetto minorenni "è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che ne derivano".

Il minore avente l'età minima di ammissione al lavoro (stabilita da una **legge speciale**) può esercitare da solo i diritti e le azioni che ne derivano: farsi rilasciare i certificati medici, rassegnare le dimissioni, rispondere a una contestazione disciplinare, per es.; per quanto concerne il contratto di lavoro subordinato, la dottrina ritiene che il minore acquisisca la capacità di sottoscriverlo alla stessa età prevista dalle disposizioni speciali in tema di capacità a prestare la propria attività.

In base a questa tesi, **l'adolescente** (ovvero il **minore di età compresa tra i 16 e i 18 anni di età non più soggetto all'obbligo scolastico**) ammesso a prestare attività lavorativa potrebbe sottoscrivere il contratto di lavoro in autonomia, senza l'avallo di chi esercita la potestà genitoriale.

Discorso diverso, invece, deve farsi per il **bambino** (il **minore di età inferiore ai 16 anni**): in questo caso si ritiene che, pur essendo di fatto ammesso - come di seguito precisato - per le

sole attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario, egli possa esercitare i diritti e le azioni che derivano dal rapporto di lavoro, ivi compresa la sottoscrizione del contratto, solo con l'assistenza dei titolari della potestà genitoriale, considerato che la stessa legge attribuisce ai genitori un ruolo decisivo nell'instaurazione del rapporto di lavoro del figlio (l'art. 4, c. 2 della legge n. 977/1967 prevede, infatti, che il bambino possa essere autorizzato allo svolgimento di attività lavorativa solo "previo assenso scritto dei titolari della potestà genitoriale").

L'ammissione al lavoro del minore è subordinata all'effettuazione di una visita medica preventiva che ne accerti l'idoneità alla specifica attività lavorativa cui sarà adibito.

L'idoneità alla mansione del minore deve, inoltre, essere accertata periodicamente fino alla maggiore età, mediante visite da effettuarsi a intervalli non superiori a un anno.

Il giudizio di idoneità o di inidoneità al lavoro dovrà essere comunicato, oltre che al minore e al datore di lavoro, anche ai titolari della potestà genitoriale, che hanno facoltà di richiedere copia della documentazione sanitaria.

Le modalità di effettuazione delle visite mediche si differenziano a seconda che il datore di lavoro sia soggetto o meno all'obbligo di sorveglianza sanitaria ai sensi del Testo unico su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. n. 81/2008):

- datore di lavoro soggetto all'obbligo di sorveglianza sanitaria: la visita sanitaria deve essere svolta dal medico competente nominato in azienda;
- datore di lavoro non soggetto all'obbligo di sorveglianza sanitaria: tutte le visite (quella precedente l'assunzione e le periodiche) devono essere effettuate, a cura e spese del datore di lavoro, presso l'Asl territorialmente competente ovvero presso un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

Il datore di lavoro, prima di adibire i minori al lavoro e comunque in occasione di ogni modifica rilevante delle condizioni di lavoro, è tenuto a effettuare la "valutazione dei rischi" prevista dagli artt. 28 e ss. del d.lgs. n. 81/2008 (art. 7 legge n. 977/1967), con particolare riguardo a:

- sviluppo non ancora completo, mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in relazione all'età;
- attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro;
- natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici, biologici e fisici;
- movimentazione manuale dei carichi;
- sistemazione, scelta, utilizzazione e manipolazione delle attrezzature di lavoro, specificatamente di agenti, macchine, apparecchi e strumenti;
- pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro e della loro interazione sull'organizzazione generale del lavoro;
- situazione della formazione e dell'informazione dei minori.

Gli adolescenti sono soggetti alle seguenti limitazioni:

- non possono essere adibiti al trasporto di pesi per più di 4 ore durante la giornata né alle lavorazioni attuate "con turni a scacchi" (ove questo sistema di lavorazione sia consentita

dai contratti collettivi di lavoro, la partecipazione dei minori può essere autorizzata dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro - art. 19 legge n. 977/1967);

- non possono essere adibiti alle lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati nell'Allegato I alla legge n. 977/1967 (*) (art. 6 legge n. 977/1967). In particolare, l'adolescente non può essere adibito:
 - a lavorazioni che comportino un'esposizione:
 - al rumore a un livello superiore a 90 dbA;
 - ad agenti etichettati come molto tossici, tossici, corrosivi, esplosivi, estremamente infiammabili;
 - ad agenti nocivi e irritanti etichettati con le frasi di rischio riportate nell'Allegato I;
 - ai processi e ai lavori elencati nel punto II dell'Allegato I.

Il divieto di adibizione degli adolescenti alle lavorazioni, ai processi lavorativi e ai lavori di cui all'Allegato I non opera nei casi in cui sussistano le seguenti condizioni, non alternative (art. 6, commi 2 e 3, legge n. 977/1967):

- lo svolgimento di dette lavorazioni abbia una finalità di carattere didattico o formativo;
- l'attività si protragga solo per il tempo strettamente necessario alla formazione in aula o in laboratorio ovvero negli ambienti di stretta pertinenza del datore di lavoro;
- venga garantito il rispetto delle condizioni di salute e sicurezza previste dalla vigente legislazione;
- sia stata acquisita apposita autorizzazione preventiva da parte dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, previo parere acquisito dall'Asl competente per territorio in ordine al rispetto da parte del datore di lavoro della normativa in materia di igiene e sicurezza. L'autorizzazione in questione non è necessaria nel caso in cui l'ente formatore incaricato sia un istituto di istruzione e formazione professionale;
- l'attività si effettui sotto la sorveglianza di un formatore competente anche per la materia della sicurezza e della salute.

Il lavoro dei bambini è sempre vietato, tranne nella particolare ipotesi del loro impiego in attività di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario che, a determinate condizioni, può essere ammesso (art. 4, c. 1, legge n. 977/1967). Il competente Ispettorato Territoriale del Lavoro, infatti, può autorizzare, previo assenso scritto dei titolari della potestà genitoriale, l'impiego dei bambini nelle suddette attività purché non venga pregiudicata la sicurezza, l'integrità psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale (art. 4, c. 2, legge n. 977/1967). L'autorizzazione, che è valida esclusivamente per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dell'attività e comunque nei limiti indicati dall'autorizzazione stessa, deve essere esibita a vista in caso di ispezione.

Una volta ottenuta l'autorizzazione, l'impiego dei minori in attività culturali o similari deve comunque avvenire nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- l'idoneità allo svolgimento dell'attività lavorativa deve essere accertata mediante visita medica preventiva (art. 8, c. 1, legge n. 977/1967);
- l'attività lavorativa non può protrarsi oltre le ore 24 e comunque, a prestazione compiuta, deve essere garantito un riposo di almeno 14 ore consecutive (art. 17, c. 1, legge n. 977/1967).

Per il minore occupato in attività culturali o similari è prevista la possibilità di fruizione del riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica (art. 22, c. 3, legge n. 977/1967).

Una volta accertata la presenza dei presupposti per l'assunzione dei minori, il rapporto di lavoro è soggetto alle medesime disposizioni previste per la generalità dei lavoratori subordinati, salvo quanto di seguito indicato.

A. Orario di lavoro

L'orario di lavoro degli **adolescenti** non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 ore settimanali (art. 18, c. 2, legge n. 977/1967): di fatto, quindi, per un minore a tempo pieno non è ammesso il ricorso al lavoro straordinario (su base giornaliera e settimanale), salvo che il contratto collettivo applicato dal datore non preveda un orario normale settimanale inferiore alle 40 ore (nel qual caso, ovviamente, sarà consentito svolgere lavoro straordinario fino al raggiungimento del limite di 40 ore previsto dalla legge).

Per i **bambini** l'orario di lavoro non può superare le 7 ore giornaliere e le 35 ore settimanali.

B. Riposi intermedi

L'orario di lavoro dei bambini e degli adolescenti non può durare, senza interruzione, più di 4 ore e mezza (art. 20 legge n. 977/1967). Qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le 4 ore e mezza, deve essere interrotto da un riposo intermedio della durata di almeno un'ora, riducibile a mezz'ora dai contratti collettivi o, in mancanza, dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro, quando il lavoro non presenti caratteri di pericolosità o gravosità.

C. Lavoro notturno

L'art. 17 della legge n. 977/1967 vieta di adibire i minori al "lavoro notturno", ossia il periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le ore 6 o tra le ore 23 e le ore 7 (art. 15, c. 2, legge n. 977/1967).

Ai sensi del citato art. 15, *"al di fuori degli intervalli previsti dalla legge, il periodo di riposo notturno può essere interrotto soltanto nei casi di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata"*.

L'unica eccezione prevista al divieto di lavoro notturno è l'ipotesi di forza maggiore che ostacola il funzionamento dell'azienda (art. 17, c. 2, legge n. 977/1967), nel qual caso il minore può essere eccezionalmente adibito al lavoro notturno (quindi anche nelle fasce 22-6 o 23-7) a condizione che:

- abbia compiuto almeno i 16 anni;
- l'adibizione avvenga *"...per il tempo strettamente necessario..."* a rimuovere l'impedimento al funzionamento dell'azienda;
- la lavorazione da affidare al minore *"sia temporanea e non ammetta ritardi..."*;
- per svolgere i compiti necessari alla rimozione della causa di forza maggiore *"...non siano disponibili lavoratori adulti..."*.

In tale ipotesi il datore di lavoro deve comunque darne immediata comunicazione all'Ispezzione Territoriale del Lavoro, indicando la causa ritenuta di forza maggiore, i nominativi dei minori eventualmente impiegati e le ore per cui sono stati impiegati.

Al minore adibito in via eccezionale al lavoro notturno spetta in ogni caso un equivalente periodo di riposo compensativo, che deve essere fruito entro 3 settimane, oltre alle maggiorazioni retributive per la prestazione effettuata.

D. Il riposo settimanale

I minori hanno diritto a un riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi e comprendenti la domenica (art. 22 legge n. 977/1967). Tale periodo minimo di riposo può essere ridotto in presenza di comprovate ragioni di ordine tecnico e organizzativo, ma non può comunque essere inferiore a 36 ore consecutive. In entrambe le ipotesi, i periodi di riposo possono essere interrotti in caso di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata (art. 22, c. 1, legge n. 977/1967).

E. Le ferie

La disciplina delle ferie per agli **adolescenti** è analoga a quella prevista per la generalità degli altri lavoratori. Fanno eccezione i **bambini** che, qualora ne sia ammessa l'attività lavorativa, hanno diritto a un periodo annuale di ferie non inferiore a 30 giorni (art. 23 legge n. 977/1967).

F. La maternità-paternità

La disciplina da osservare in caso di maternità/paternità è identica a quella prevista per la generalità delle altre lavoratrici/degli altri lavoratori.

Le sanzioni

La violazione della normativa in tema di lavoro minorile comporta, a carico del datore di lavoro, l'applicazione di un sistema sanzionatorio in parte penale e in parte amministrativo (art. 26 legge n. 977/1967).

Le violazioni possono essere di due tipi:

- illeciti di natura amministrativa, puniti con una sanzione amministrativa;
- illeciti di natura penale puniti:
 - con l'arresto fino a 6 mesi;
 - con la pena alternativa dell'arresto fino a 6 mesi o dell'ammenda.

Nella tabella che segue riportiamo il complesso sanzionatorio previsto per le violazioni in tema di lavoro dei minori.

VIOLAZIONI PUNITE CON ARRESTO FINO A 6 MESI	
Violazione commessa	Norma di riferimento
Divieto di adibire i minori al lavoro	art. 4, c. 1
Divieto di adibire gli adolescenti alle lavorazioni indicate nell'Allegato I	art. 6, c. 1
Divieto di far proseguire il lavoro al minore risultato non idoneo a seguito di visita medica	art. 8, c. 7

VIOLAZIONI PUNITE CON ARRESTO NON SUPERIORE A SEI MESI O CON L'AMMENDA FINO A EURO 5.164	
Violazione commessa	Norma di riferimento
Età minima per l'ammissione al lavoro	art. 3
Svolgimento da parte degli adolescenti delle lavorazioni indicate nell'Allegato I senza la sorveglianza di formatori competenti	art. 6, c. 2
Mancata comunicazione delle informazioni di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 626/1994 ⁽¹⁾ ai titolari della potestà genitoriale	art. 7, c. 2
Mancata effettuazione visita medica	art. 8, commi 1, 2, 4 e 5
Lavoro notturno	art. 15, c. 1
Lavoro notturno dei minori impiegati nelle attività di cui all'art. 4, c. 2, oltre le ore 24 o mancata concessione del periodo di riposo	art. 17, c. 1
Mancato rispetto dei limiti in tema di orario di lavoro	art. 18
Adibizione dei minori a lavori gravosi e pericolosi per più di 3 ore senza interruzione	art. 21
Mancata concessione riposo settimanale	art. 22
VIOLAZIONI PUNITE CON LA SANZIONE AMMINISTRATIVA DA 516 A 2.582 EURO	
Violazione commessa	Norma di riferimento
Comunicazioni riguardanti il giudizio sull'idoneità del minore al lavoro	art. 8, c. 6
Rispetto delle condizioni richieste per lo svolgimento da parte degli adolescenti di lavoro notturno nei casi di forza maggiore	art. 17, c. 2
Divieto di adibire gli adolescenti al trasporto di pesi oltre un certo limite e a lavorazioni con il sistema dei turni a scacchi	art. 19
Mancata concessione riposi intermedi	art. 20, commi 1 e 2
<p>⁽¹⁾ A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2008 la norma in esame è confluita nell'art. 36 del Testo unico sulla sicurezza.</p> <p>Chiunque, senza l'autorizzazione dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, adibisce al lavoro i minori nei casi previsti dall'art. 4, c. 2, o fa svolgere agli adolescenti le attività di cui all'Allegato I (art. 6, c. 3, legge n. 977/1967), è punito con la sanzione amministrativa fino a euro 2.582 (art. 26, commi 4 e 5, legge n. 977/1967).</p>	

(*) Allegato I

I. Lavorazioni che espongono ai seguenti agenti:

1. Agenti fisici:

a) atmosfera a pressione superiore a quella naturale, ad esempio in contenitori sotto pressione, immersione sottomarina, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956,

n.

321;

b) rumori con esposizione media giornaliera superiore a 90 decibel LEP-d.

2. Agenti biologici:

a) agenti biologici dei gruppi di rischio 3 e 4 ai sensi dell'articolo 268 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

3. Agenti chimici:

a) sostanze e miscele che soddisfano i criteri di classificazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento

europeo e del Consiglio in una o più delle seguenti classi di pericolo e categorie di pericolo con una o più delle

seguenti indicazioni di pericolo:

- tossicità acuta, categorie 1, 2 o 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331);
 - corrosione della pelle, categorie 1 A, 1 B o 1C (H314);
 - gas infiammabile, categorie 1 o 2 (H220, H221);
 - aerosol infiammabili, categoria 1 (H222);
 - liquido infiammabile, categorie 1 o 2 (H224, H225);
 - esplosivi, categoria "esplosivo instabile", o esplosivi delle divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 (H200, H201, H202, H203, H204, H205);
 - sostanze e miscele autoreattive, di tipo A, B, C o D (H240, H241, H242);
 - perossidi organici, di tipo A o B (H240, H241);
 - tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione singola, categorie 1 o 2 (H370, H371);
 - tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione ripetuta, categorie 1 o 2 (H372, H373);
 - sensibilizzazione delle vie respiratorie, categoria 1, sottocategorie 1 A o 1 B (H334);
 - sensibilizzazione della pelle, categoria 1, sottocategorie 1 A o 1 B (H317);
 - cancerogenicità, categorie 1 A, 1 B o 2 (H350, H350i, H351);
 - mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1 A, 1 B o 2 (H340, H341);
 - tossicità per la riproduzione, categorie 1 A o 1 B (H360, H360F, H360FD, H360Fd, H360D, H360Df).
- b) sostanze e miscele di cui al Titolo IX, Capo II, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- c) piombo e composti;
- d) amianto.

II. Processi e lavori:

1) Processi e lavori di cui all'allegato XLII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2) Lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi, ordigni ed oggetti diversi contenenti esplosivi, fermo

restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302.

3) Lavori in serragli contenenti animali feroci o velenosi nonché' condotta e governo di tori e stalloni.

4) Lavori di mattatoio.

5) Lavori comportanti la manipolazione di apparecchiature di produzione, di immagazzinamento o di impiego di gas

compressi, liquidi o in soluzione.

6) Lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti agenti chimici di cui al punto I.3.

7) Lavori comportanti rischi di crolli e allestimento e smontaggio delle armature esterne alle costruzioni.

8) Lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione come definita dall'art. 268 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.

9) Lavori il cui ritmo è determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo.

10) Esercizio dei forni a temperatura superiore a 500 C come ad esempio quelli per la produzione di ghisa, ferroleghie, ferro o acciaio; operazioni di demolizione, ricostruzione e riparazione degli stessi; lavoro ai laminatoi.

11) Lavorazioni nelle fonderie.

12) Processi elettrolitici.

13) ~~NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 262~~

14) Produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe.

15) Produzione e lavorazione dello zolfo.

16) Lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione del materiale, di collocamento e smontaggio

delle armature, di conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di taglio dei massi.

17) Lavorazioni in gallerie, cave, miniere, torbiere e industria estrattiva in genere.

18) Lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente alle fasi di taglio, frantumazione, polverizzazione, vagliatura a secco dei prodotti polverulenti.

19) Lavorazione dei tabacchi.

20) Lavori di costruzione, trasformazione, riparazione, manutenzione e demolizione delle navi, esclusi i lavori di officina eseguiti nei reparti a terra.

21) Produzione di calce ventilata.

22) Lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno.

23) Manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ad eccezione di ascensori e montacarichi.

24) Lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili.

- 25) Lavori nei magazzini frigoriferi.
- 26) Lavorazione, produzione e manipolazione comportanti esposizione a prodotti farmaceutici.
- 27) Condotta dei veicoli di trasporto, con esclusione di ciclomotori e motoveicoli fino a 125 cc., in base a quanto previsto dall'articolo 115 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e di macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica, nonché lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto.
- 28) Operazioni di metallizzazione a spruzzo.
- 29) Legaggio e abbattimento degli alberi.
- 30) Pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione.
- 31) Apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre tessili, del crine vegetale ed animale, delle piume e dei peli.
- 32) Produzione e lavorazione di fibre minerali e artificiali.
- 33) Cernita e tritramento degli stracci e della carta usata senza l'uso di adeguati dispositivi di protezione individuale.
- 34) Lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile e altri strumenti vibranti; uso di pistole fissachiodi di elevata potenza.
- 35) Produzione di polveri metalliche.
- 36) Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica.
- 37) Lavori nelle macellerie che comportano l'uso di utensili taglienti, seghe e macchine per tritare.